DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 15

Obblighi dei capi degli enti civilmente mobilitati. Sanzioni contro gli inadempienti

In qualunque modo avvenga la mobilitazione civile, le persone preposte all'associazione od ente mobilitato debbono, entro 24 ore dalla avuta partecipazione del provvedimento, comunicare ai proprii dipendenti l'avvenuta trasformazione dell'ente od associazione, e quindi dei dipendenti stessi, in mobilitati civili, mediante avviso od altro mezzo atto a renderne ciascuno personalmente edotto. In caso di inadempimento, i responsabili sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, salve le maggiori penalita' comminate da altre leggi quando la mancanza rivesta figura di piu' grave reato.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	III — Della mobilitazione civile degli Enti e dei cittadini e suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-15-obblighi-dei-capi-degli-enti-civilmente-mobilitati-sanzioni-contro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it